



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Trasmissione certificato medico via PEC.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento all'oggetto, la Direzione Centrale di Sanità, investita della problematica, ha fatto presente che sotto un profilo strettamente sanitario gli uffici deputati al controllo ed alla valutazione tecnica della documentazione, prima, e gli uffici competenti all'adozione dei decreti di aspettativa e/o congedo straordinario per malattia, dopo, hanno necessità di esprimere i rispettivi giudizi sulla base di atti in originale.

Tale circostanza si realizza allorché la trasmissione via PEC - che di per sé certifica la spedizione di un messaggio, ma non il suo contenuto - avvenga con l'allegazione del documento originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La stessa Direzione Centrale, tenuto conto che le considerazioni di tipo tecnico-sanitario sono inevitabilmente legate a quelle più prettamente giuridiche, ha chiesto il qualificato parere all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che al riguardo si è espresso come segue:

"Come noto, è l'art. 55-septies del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n.150/2009 recante "Controlli sulle assenze", a disciplinare la materia disponendo che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. A partire dal 2010, le circolari del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, susseguitesisi nel tempo, nel richiamare l'art. 3 del D.Lgs. n.165/2001, hanno sempre confermato l'esclusione di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

diverse categorie di soggetti pubblici dall'applicazione di tale disciplina, ivi incluse le Forze di polizia, per le quali rimane vigente la tradizionale modalità cartacea. A seguito, poi, dell'emanazione del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n.221/2012, è stato introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati, permanendo, tuttavia, l'esclusione del «personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» per i quali continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nei rispettivi ordinamenti.

Tale clausola di esclusione trova fondamento, per quanto di interesse, proprio nella specialità dell'ordinamento della Polizia di Stato, che costituisce un ostacolo all'estensione, sic et simpliciter, della procedura dell'invio telematico anche al relativo personale dipendente.

Infatti, a differenza dell'art. 55-septies del D.Lgs. n.165/2001, e successive modificazioni, che pone l'obbligo dell'invio telematico della certificazione medica, munita di "codice nosologico", a carico del medico o della struttura sanitaria che la rilascia, l'art. 61 del d.P.R. n.782/1985 individua nel dipendente il soggetto onerato da tale incombenza, prevedendo, altresì, che il certificato contenga prognosi e diagnosi".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

MC/gdn

Trasmissione certificato medico - coisp

20.11.2017



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 629/17 S.N.

Roma, 05 luglio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Trasmissione certificato medico via PEC – Ha valore legale e non può pretendersi la successiva consegna della certificazione originale.

La normativa vigente statuisce che *“Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.”*

A tal riguardo, codesto Dipartimento si è più volte espresso precisando

- che «Le disposizioni in materia di assenza per malattia del personale appartenente alla Polizia di Stato sono contenute nell'art. 61 del DPR 782/1985 – secondo cui la produzione della certificazione medica deve avvenire *“nel più breve tempo possibile”* – e nella circolare n. 333-A/9806.B.1.1 datata 9 agosto 2004 – in cui viene precisato che il dipendente deve trasmettere il certificato *“entro breve termine”*»;
- che «Alla luce del dato normativo, quindi, non risulta essere espressamente sancito un preciso termine per la realizzazione dell'incombenza in questione»;
- che «...la formula normativa *“nel più breve tempo possibile”* (così come quella espressa dalla circolare *“entro breve termine”*) non può che trovare la sua naturale specificazione di dettaglio attraverso un'interpretazione sistematica, che faccia leva, da un lato, dall'esegesi testuale della norma e, dall'altro, sulla ratio sottesa alla norma stessa, quest'ultima volta a coniugare le esigenze del dipendente con quelle organizzativo-funzionali dell'Amministrazione»;
- che «In relazione al profilo esegetico, è stato ritenuto che la stringente dimensione temporale debba essere intimamente connessa al concetto di *“possibilità”*, che, richiamato dalla medesima norma, spinge ad una valutazione che deve tenere conto, in relazione alla condizione del dipendente, della specificità del caso concreto»;
- che «In altri termini, la brevità del tempo cui fa cenno la disposizione va collegata all'altro concetto, pure espresso nella stessa, di *“possibilità”*: la valutazione della brevità, in sostanza, non pare possa essere disgiunta dalla possibilità per il dipendente di trasmettere (tempestivamente) il certificato, in relazione alla sussistenza (o meno) di validi ed oggettivi motivi di impedimento».

Ebbene, ci viene rappresentato che presso la Questura di Isernia, e probabilmente anche presso altri Uffici e Reparti della Polizia di Stato, l'Amministrazione non ritiene valida la *“trasmissione”* del certificato medico tramite la Posta Elettronica Certificata, neanche se tale invio viene fatto dalla PEC privata e personale del dipendente alla PEC dell'Ufficio di appartenenza.

Si pretende - a parere nostro illogicamente - che a tale invio tramite PEC (che equivale ad una raccomandata ed ha valore legale) si faccia seguire la consegna a mano dell'originale della certificazione medica.

Ciò stante, si prega codesto Ufficio di voler intervenire sulla questione con cortese urgenza.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP